

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Pregherei pertanto l'onorevole Englen di contentarsi di questa mia dichiarazione, cioè: che per questo servizio del trasporto dei pagamenti dei depositi postali da uno ad altro ufficio, l'amministrazione delle finanze dello Stato non si varrà dell'articolo 24 della legge sulla circolazione cartacea.

Ad ogni modo, se a lui non fosse sufficiente questa dichiarazione, invece di farne argomento di un emendamento, od un'aggiunta a questo articolo, potrebbe riserbarsi di farne un ordine del giorno alla fine della votazione della legge.

ENGLÉN. Poichè la dichiarazione fatta solennemente dal ministro innanzi alla Camera legislativa dissipa interamente i miei dubbi, ed equivale ad una interpretazione autentica della legge nel momento in cui si sta redigendo, ed è quasi la motivazione della legge stessa, pertanto prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e dell'adesione della Commissione.

PRESIDENTE. Ella ritira il suo emendamento.

Rileggo allora l'articolo 9:

« Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico. »

(È approvato.)

« Art. 10. È prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti il libretto per cui da trenta anni non si ebbero dagli aventi diritto dimande di versamento o di rimborsi. »

La parola spetta all'onorevole Maffei.

MAFFEI. Il modo col quale, attenendosi alle disposizioni di questo articolo, verrebbe a prescriversi il libretto delle Casse di risparmio postali, mi sembra che meriti una qualche attenzione.

La prescrizione è odiosa per se stessa; è odiosissima poi quando s'invoça a favore del fisco. Perciò mi sembra che debba procedersi con molta cautela in questa materia.

Nelle Casse di risparmio si verifica costantemente un fatto. Alla fine di ogni anno si liquidano gli interessi, e questi vengono cumulati al capitale, sicchè al principio dell'anno il capitale viene ad essere aumentato d'altrettante somme quanti erano i frutti dell'anno antecedente. Analizzando questo fatto che cosa si trova? Si trova il ritiro di una somma in conto di frutti ed il versamento della medesima in conto di capitale; e con ciò mi sembra evidente che venga ad interrompersi la prescrizione.

Nè si obbietti che questi ritiri e che questi versamenti non vengono fatti direttamente dal creditore, ma vengono eseguiti dall'amministrazione. Io osservo che l'amministrazione in questo caso non agisce altrimenti che come mandataria del creditore.

E il mandato non è tacito, ma esplicito, perchè compenetrato nelle basi fondamentali dell'istituzione.

Perchè possa cominciare a decorrere il termine per la prescrizione, occorre che cessi nell'amministrazione il mandato di agire in nome del creditore e di fare questi ritiri e questi versamenti per conto del medesimo. Da quell'epoca, ma da quell'epoca solamente, potrà incominciare a decorrere la prescrizione.

Come dovrà operarsi per far cessare questo mandato? In quasi tutte le Casse di risparmio troviamo delle disposizioni a questo scopo. Basterà determinare che il libretto, quando sia giunto ad una determinata cifra fra capitale ed interessi, cessi di essere fruttifero.

Questa è la ragione per la quale io ieri nell'atto stesso che domandava la sospensione dell'articolo 6 proposi un emendamento pel quale si determinasse appunto una cifra massima, alla quale, giunti che fossero i libretti, fra capitale ed interessi, accumulati, dovessero cessare di essere fruttiferi.

Se queste mie ragioni possono trovare buona accoglienza nella Camera prego la medesima ad accettare l'emendamento che proporrei a quest'articolo, che è del seguente tenore:

« Dopo essere rimasto infruttifero per avere raggiunto tra deposito ed interessi cumulati, il massimo stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 6, prescritto a vantaggio della Cassa dei depositi e prestiti, il libretto, ecc. » come nell'articolo del progetto.

Ora, quando la Camera accetti questo emendamento, ne verrà di conseguenza di dover votare altresì l'emendamento che ho presentato ieri all'articolo 6.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta al banco della Presidenza. L'onorevole Di Cassibile ha la parola.

DI CASSIBILE. Esordisco col dire che sarei in parte d'accordo coll'onorevole Maffei, però prima d'entrare in materia sull'articolo in discussione, credo utile di replicare agli appunti che l'onorevole Maffei faceva ieri all'emendamento che al tramonto della discussione, io stesso fui costretto a ritirare, perchè la Camera era in numero sparuto.

L'Achille degli argomenti dell'onorevole Maffei si era che quante agevolezze si usavano in pro delle Casse di risparmio postali, altrettanto si poteva far male alle Casse di risparmio esistenti.

Ma, o signori, è noto il principio che dice: *age quod agis*; io sono troppo tenero per l'istituzione delle Casse di risparmio, ed accennai ieri di essere uno dei fondatori e promotori di una Cassa di ri-